

## REGOLAMENTO (CE) N. 1641/94 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'uniforme applicazione della nomenclatura combinata, occorre adottare le disposizioni relative alla classificazione dei residui della fabbricazione degli amidi;

considerando che il codice NC 2303 10 19 comprende soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi di granturco per via umida;

considerando che, tuttavia, questi residui possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida, dei residui della vagliatura del granturco utilizzato nel procedimento per via umida fino ad una proporzione del 15 %, in peso, e dei residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida compresi quelli provenienti dall'acqua di ammollo utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti derivati dell'amido;

considerando che i residui della fabbricazione degli amidi di granturco ottenuti per via umida hanno un tenore di amido inferiore o uguale al 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/28/CEE<sup>(4)</sup>, ed un tenore in materie grasse inferiore o uguale al 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che occorre precisare la portata delle sottovoci in causa sostituendo la nota complementare 1 al capitolo 23 mediante la nota ripresa all'articolo 1 del presente regolamento;

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 103 del 22. 4. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 123 del 19. 5. 1972, pag. 6.

(4) GU n. L 179 del 22. 7. 1993, pag. 8.

(5) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28.

considerando che il comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 la nota complementare 1 è sostituita dalla seguente nota complementare 1:

- \* 1. Sono classificati nella sottovoce 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

Tuttavia questi residui possono contenere dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida, dei residui della vagliatura del granturco utilizzato nel procedimento per via umida fino a una proporzione del 15 %, in peso, e dei residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida compresi quelli provenienti dall'acqua di ammollo utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale al 28 % in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale al 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione. \*

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.